

COMUNE DI RICCIONE

Provincia di Rimini

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI COMUNALI. - CIG: _____.**

Con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale PDF/A avente
caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata digitalmente,
da valersi ad ogni effetto di legge tra **i Signori:**

= _____, **domiciliato**, per ragioni di carica, **in Riccione**, al quale
interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore _____ del

COMUNE DI RICCIONE, **codice fiscale: 00324360403**, avente ogni occorrente
potere per la sottoscrizione del presente atto giusta atto Sindacale di conferimento di
incarico presso il Comune di Riccione n. 38 del 2 maggio 2020, depositato in atti,
dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'art. 71, comma 8, del
vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Comune di Riccione nel proseguo dell’atto sarà denominato per brevità “Stazione
Appaltante”;

= _____ di seguito per brevità denominata “Operatore Economico”.

Premesso che

- il Comune di Riccione ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs.
n. 36/2023 per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione
bevande ed alimenti mediante installazione di distributori automatici nelle sedi
comunali;

- in esito all'esperimento della gara suddetta, con determinazione dirigenziale n.

_____ del _____, depositata agli atti della Stazione Appaltante, eseguiti gli

accertamenti di legge sulla posizione soggettiva dell'aggiudicatario, la gara è stata

aggiudicato/a a _____ che è risultato/a il/la migliore offerente per avere offerto

un rialzo pari a _____ sul canone annuo posto a base di gara pari a

euro _____

- ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023, non si applica il termine

dilatorio di cui al 1° comma del citato art. 18 in quanto il valore del contratto è di

importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice dei

Contratti Pubblici in vigore.

Tutto ciò premesso, le Parti

convergono e stipulano quanto segue.

La narrativa contenuta nella superiore premessa forma parte essenziale e sostanzia-

le del presente atto.

Art. 1 CONSENSO E OGGETTO.

Il Comune di Riccione, come in atti rappresentato, affida in concessione

a _____ il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante

l'installazione e la gestione di distributori automatici presso le sedi del Comune di

Riccione, così come indicate all'art. 9 del Capitolato che, allegato al presente atto ne

forma parte integrante e sostanziale.

Le Parti danno atto che l'elenco degli immobili riportato nel Capitolato è meramente

indicativo, riservandosi la Stazione Appaltante la facoltà di modificare il numero e

l'allocazione dei distributori automatici, così come meglio specificato all' articolo 9 del

presente contratto.

Il servizio di concessione prevede le seguenti attività:

- l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso le sedi del

Comune di Riccione;

- la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori

automatici installati;

- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine della

concessione o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale;

Trattandosi di concessione è previsto il trasferimento del rischio operativo in capo al

concessionario. A tal proposito l'elaborato matrice dei rischi individua i principali

fattori di rischio connessi alla gestione del servizio in oggetto.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento avrà durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 178 comma 5 del Codice non è prevista l'opzione di rinnovo, salvo per la revisione prevista dall'articolo 192 comma 1.

Art. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore della concessione viene definito in € 178.000,00 (IVA esclusa), ed è stato determinato in base ai dati degli

incassi (fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto),

così come illustrato nel Piano Economico Finanziario. Tale stima ha carattere

puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non

costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che

assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del

servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari

attraverso distributori automatici, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la gestione del servizio. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Art. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE E REVISIONE

Il concessionario per la gestione del servizio in oggetto si impegna a versare un canone annuale determinato in base al rialzo proposto in sede di offerta rispetto a quello posto a base d'asta pari a € 4.000,00.

Il pagamento del canone annuo verrà effettuato in un'unica rata annuale a seguito dell'emissione della fattura da parte del Comune di Riccione. Il concessionario dovrà provvedere al suo pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penali di cui al successivo art. 16.

Le Parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto fino alla conclusione del primo anno decorrente dalla data di stipula, pertanto sino a tale data il canone di concessione rimarrà invariato. il Comune di Riccione potrà aggiornare il canone di concessione nel limite di una volta all'anno per ciascun anno di durata del contratto, nella misura e con le modalità indicate all'art. 4 del Capitolato allegato al presente contratto.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori dovranno avere le caratteristiche tecniche (minime) specificate all'art. 5 del Capitolato allegato che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 6 – SISTEMA DI PAGAMENTO

Tutti i distributori installati dovranno essere dotati dei seguenti sistemi di pagamento:

- pagamento in contanti con moneta (accentando tutti i tagli pari o superiori a € 0,05)

e banconote (almeno i tagli fino a € 20,00);

- pagamento con sistema elettronico funzionante con chiavi/tessere elettroniche ricaricabili;

In aggiunta ai metodi sopra indicati, i distributori potranno essere dotati di dispositivi ulteriori indicati nell'offerta tecnica.

Art. 7 – SISTEMA HACCP E REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI

DISTRUBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa. Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Il Concessionario deve garantire, un adeguato piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

Art. 8 – TIPOLOGIA DEI PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE

Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Inoltre, dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

- essere di prima qualità e appartenenti alle marche più diffuse a livello nazionale;

• sono vietati alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;

• essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;

• essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;

• è esclusa la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non espressamente specificato dal Capitolato, o successivamente concordato con l'Amministrazione;

I distributori di bevande calde devono garantire l'erogazione di caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè d'orzo, tè, cioccolata e latte e avere la possibilità di decidere la grammatura dello zucchero. I distributori di snack/merendine e altri generi alimentari devono garantire l'erogazione di almeno due prodotti senza glutine per una dieta idonea ad un'alimentazione per soggetti celiaci e almeno due prodotti biologici entrambi definiti da apposita etichettatura. Il referente dell'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o il ritiro di prodotti per i quali non ne ritenga opportuna la distribuzione. I prodotti da erogare dovranno avere le caratteristiche minime per l'intera durata della concessione specificate all'art. 8 del Capitolato qui allegato.

Art. 9 – ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione di tutti i distributori richiesti in accordo con il referente individuato, ed in modo tale da non creare disagio all'attività lavorativa.

Il completamento delle installazioni dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di inizio del contratto e si intende completato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica, laddove previsto. Il concessionario, al momento dell'installazione dovrà avere a disposizione un quantitativo minimo di 50 chiavette/card "in pronta consegna". In caso di ulteriori richieste da parte dell'Ente il concessionario dovrà garantire l'evasione della richiesta entro 10 giorni.

L'Amministrazione comunale provvederà a nominare un referente che mantenga i rapporti con la ditta aggiudicataria per la comunicazione di guasti, disservizi e rifornimenti urgenti nonché per la gestione del contratto. Il Comune di Riccione si riserva la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione, il numero dei distributori installati, potendo richiedere l'installazione di distributori aggiuntivi o di rimuoverne alcuni già installati o anche di modificarne l'ubicazione. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a prendere contatti con il Servizio Patrimonio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e darne esecuzione entro i successivi 45 giorni. Il concessionario ha la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, di proporre delle modifiche rispetto alla tipologia di distributori indicati all' articolo 7 che siano comunque volte a mantenere lo standard di servizio attualmente erogato. Per la sostituzione deve essere data comunicazione scritta al RUP che valutata l'opportunità, darà o meno l'autorizzazione, senza la quale non sarà possibile procedere. L'Amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori anche in ragione della obsolescenza e del mal funzionamento.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- programmare, in conformità all'impegno preso in fase di offerta, gli interventi di

ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature in modo tale che non si creino disservizi per l'utenza, comunicando al referente quale sarà indicativamente il giorno e la fascia oraria di intervento. Il personale della ditta aggiudicataria avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura delle varie sedi;

- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con una frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione e conformemente a quanto declinato in fase di offerta;
- definire, eventualmente, per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all'allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all'impiego di recipienti per l'acqua, le procedure e le misure igienico-sanitarie che consentano l'igienizzazione del recipiente, il ricambio completo dell'acqua, la dotazione di eventuali filtri, ecc..

Manutenzioni e rifornimenti urgenti

Il concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e ridurre al minimo i disservizi. In caso di guasti e/o malfunzionamenti o di rifornimenti urgenti derivanti dall'esaurimento dei prodotti posti in erogazione, il concessionario dovrà intervenire entro 36 ore dal momento della ricezione della segnalazione (nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati i distributori) e, ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario del servizio oggetto del Capitolato è tenuto a:

- fornire al Servizio Patrimonio prima dell'installazione, le schede tecniche relative a tutti i distributori che verranno installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici e l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia del distributore che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato;

- inoltrare al Servizio Patrimonio una dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti una volta completata l'installazione;

- fornire, prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti (anche ulteriori a quelli descritti nel Capitolato) che verranno messi in distribuzione, con indicazione della marca e dei relativi prezzi (conformi alle prescrizioni minime di cui all'articolo 6) effettuati sia con l'utilizzo di chiavi elettroniche che senza;

- essere responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di igienico sanitaria e dovrà dare comunicazione scritta dell'installazione di ogni distributore all'Azienda ASL competente, ed inoltrarne copia al Servizio Patrimonio prima dell'attivazione del servizio;

- essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziale per il personale dipendente. L'aggiudicatario regola il trattamento giuridico e retributivo secondo il relativo CCNL;

- porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa e mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell'area

di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali;

- verificare accuratamente il confezionamento dei prodotti posti in vendita e provvedere alla sollecita rimozione e sostituzione di prodotti difettosi o scaduti;

- dotare il personale addetto al rifornimento delle macchine distributrici nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, di apposito cartellino/tessera di riconoscimento munito di fotografia;

- rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati) e provvedere agli spostamenti dei distributori, eventualmente richiesti da una sede all'altra, senza alcun onere aggiuntivo;

- distribuire a tutti i richiedenti le schede prepagate (ad esempio chiavette o altro) necessarie per il funzionamento dei distributori;

- rimuovere, nei successivi 15 giorni dal termine della concessione, tutti i distributori automatici installati presso tutte le sedi. In caso di mancata rimozione e ritiro, i distributori verranno rimossi e depositati presso luogo da definire dal Comune di Riccione con spese a carico del concessionario con rivalsa sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti;

- comunicare a semplice richiesta da parte dell'amministrazione ogni dato concernente la gestione del servizio compreso il fatturato generato dall'esecuzione del servizio;

Sono a totale carico del concessionario i seguenti oneri:

- acquisto, trasporto ed installazione dei distributori automatici richiesti dal Comune di Riccione;

- organizzazione e gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione

normativa ed economica; le spese di acquisto delle bevande e alimenti; le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;

- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e successivamente intervenute nella vigenza del contratto per incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;

- allacciamento delle macchine distributrici alle linee di energia elettrica e/o acqua a regola d'arte e secondo le norme CEI, attenendosi alle istruzioni che verranno impartite dal referente comunale;

Qualora la ditta aggiudicataria venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, il Comune di Riccione avrà la facoltà di risolvere il contratto incamerando, se del caso, la cauzione definitiva fatta salva la richiesta di risarcimento per maggiori danni.

Art. 11 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ai sensi della normativa vigente deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di Riccione di verificare la conformità del servizio agli standard del Capitolato e alle normative vigenti.

Art. 12 – REVISIONE PREZZI

I prezzi dei prodotti da erogare sono specificatamente indicati nel listino prezzi allegato all'offerta economica che al presente atto si allega sub _____,

I prezzi delle erogazioni rimarranno fissi ed invariabili sino a concorrenza del primo anno contrattuale. Decorso tale periodo, su motivata richiesta del concessionario, corredata dai relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. 36/2023. L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'autorizzazione da parte del RUP che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa vigente. Prima di applicare i nuovi prezzi il concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.

Art. 13 – VERIFICHE DI CONFORMITA' E CONTROLLI

Il Servizio Patrimonio collabora con il referente individuato dall' Ente al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto di concessione, riservandosi di eseguire la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti e la facoltà di verificare anche a campione:

- le condizioni di pulizia dei distributori, degli erogatori e dei portarifiuti;
- la carenza e/o la mancanza dei prodotti;
- la qualità dei prodotti forniti e le relative scadenze.

Eventuali problematiche e/o osservazioni verranno comunicate al Concessionario dall'Ente Concedente. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata al Concessionario in forma scritta e conterrà un termine non inferiore a 5 gg.

lavorativi per la risoluzione salvo l'applicazione della penale di cui all'articolo di riferimento "Penali";

Art. 14 – DUVRI

Per il servizio in oggetto è stato prodotto il DUVRI al quale si rimanda.

Art. 15 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per quanto riguarda l'esecuzione della concessione relativamente alle fattispecie del subappalto, della modifica del contratto durante il periodo di efficacia, della risoluzione e del recesso, del subentro e della revisione del contratto di concessione, si fa espresso rimando alla disciplina di cui al Libro IV, Parte I, Titolo III "L'esecuzione delle concessioni" del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – RISOLUZIONE

Il contratto di appalto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 122 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venir meno, nel corso del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali

obblighi risulti compatibile;

• quando in conseguenza della verifica dei requisiti di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel capitolato e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Il Comune di Riccione si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo _____ del presente contratto;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC;
- mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal Capitolato in numero superiore a due volte nel corso dell'appalto;

• inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, comprovata da n.

2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC per ciascun anno solare;

- violazione del Patto di Integrità.

Art. 17 – PENALI

Ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 sono previste le seguenti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per i mancati adempimento sono le seguenti:

1) Mancato pagamento del canone di concessione: 1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo;

2) Mancato rispetto dei termini per l'installazione dei distributori nei termini prescritti: 1‰ del valore della concessione per ciascun giorno di ritardo;

3) Mancato rifornimento dei distributori per periodi superiori a 36 ore (o superiori a quanto offerto in fase di gara) a partire dalla segnalazione effettuata dall'Ente: 1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo;

4) Rifornimento dei distributori con prodotti non conformi a quanto declinato dal Capitolato o dalla normativa vigente: € 100,00 per ogni prodotto non conforme;

5) Presenza nei distributori di prodotti scaduti: € 100,00 per ogni prodotto scaduto;

6) Guasto macchina superiore a 36 ore a partire dalla segnalazione: 1‰ del canone di concessione per ogni giorno di ritardo;

7) Mancata rispetto dei prezzi massimi definiti in sede di offerta: € 100,00 per singola infrazione;

8) Violazione del Patto di Integrità: 10% dell'importo contrattuale.

Le penali applicate, stabilite nella misura indicata nel presente articolo, saranno complessivamente non superiori al 10 per cento dell'ammontare contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate saranno contestati mezzo PEC al concessionario dal Responsabile Unico del Progetto; il concessionario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui il servizio sia reso solo parzialmente; in tal caso le penali saranno applicate sino a quando il servizio non inizierà ad essere reso in conformità a quanto previsto dal presente contratto. Il concessionario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto da parte della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 18 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL

Nell'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 19 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE

Il concessionario è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza e/o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dell'Amministrazione, nonché a terzi e/o relativi beni. Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa. L'aggiudicatario avrà il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e/o di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni e/o danni di qualsivoglia tipologia a persone e/o cose e, a tal fine, ha stipulato una polizza assicurativa per danni a cose o persone, valida per tutta la durata della concessione, così come descritto all'articolo successivo.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, o comunque ad esse ricollegabili. L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature del concessionario, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

Art. 20 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, ha presentato idonea polizza assicurativa per le garanzie di seguito indicate e si impegna a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto:

La polizza in oggetto dovrà essere trasmessa in copia, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula de contratto.

Inoltre, con cadenza annuale il concessionario dovrà trasmettere al Servizio Patrimonio copia dell'avvenuto rinnovo della medesima.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) rilasciata da _____ per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose ecc..) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. A

titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;

• danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso; consegnati, anche per fatto

dei beneficiari del servizio;

• danni a cose di terzi da incendio da incendio di cose dell'assicurato, quali a titolo

esemplificativo i distributori automatici;

• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che

partecipino all'attività oggetto dell'appalto della concessione a qualsiasi titolo;

• danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Riccione ed i beneficiari) da dipendenti,

da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di

dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a

qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

• danni da interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali,

agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza.

Art. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto e del

rispetto del Patto di Integrità, il concessionario ha prestato garanzia definitiva ai sensi

dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, per un importo di Euro _____, pari al 10% del

valore del contratto, mediante Polizza Fidejussoria _____, rilasciata _____

Ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali del Contratto e dell'art. 107, comma 7,

del D.Lgs. n. 36/2023, il garante non gode del beneficio della preventiva escussione

del debitore principale di cui all'art. 1944 del Cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui

all'art. 1957, comma 2 del Cod. civ..

Art. 22 – MATRICE DEI RISCHI

Si rimanda al relativo elaborato progettuale contenente la tipologia di rischi trasferiti

in capo al Concessionario, allegato al presente contratto sub _____

Art. 23 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concordatarie (escluso il concordato con continuità aziendale) del concessionario, il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 25 PATTO D'INTEGRITÀ, INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI.

L'Operatore Economico si impegna a:

- rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo stesso ha aderito e a rispettare il Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Riccione, depositato agli atti;
- osservare quanto prescritto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Riccione;
- osservare le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si

impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 - ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS.

165/2001

Il Signor/a _____, come in atto generalizzato/a, con riferimento al disposto dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, nella sua qualità di _____, che _____ non ha attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; né di essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 27 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

La Stazione Appaltante ha acquisto (*o ha richiesto*) la comunicazione di cui al D.Lgs n. 159/2011, depositata agli atti.

L'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente atto dichiara, sotto la propria personale penale responsabilità, che non sussistono a suo carico cause e/o provvedimenti di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del citato D.Lgs n. 159/2011, e che può liberamente contrarre con una Pubblica Amministrazione.

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione Comunale, ai sensi del d.lgs. 196/03 come modificato con Regolamento UE 679/2016, informa l'Operatore Economico che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Amministrazione Comunale e L'Operatore Economico, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 29 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Riccione e il Concessionario in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Rimini.

Art. 30 - DOMICILIO DELLE PARTI

Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente contratto di servizio, nelle rispettive sedi.

Art. 31 . ALLEGATI AL CONTRATTO

Art. 32 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R.

26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni, il presente contratto disciplinando

prestazioni soggette al regime fiscale IVA, sarà registrato in caso d'uso con

applicazione dell'imposta in misura fissa.

Tutte le spese di stipulazione, compresa l'imposta di registrazione e l'imposta di

bollo, sono a totale carico dell'Operatore Economico.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso

versamento con Modello F24 Elide (elementi identificativi) dell'Agenzia delle Entrate.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, avente caratteristiche

di integrità, immodificabilità e conservatorietà, viene stipulato conformemente a

quanto disciplinato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 in modalità elettronica a mezzo

di supporto informatico.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.